



I LEGISLATURA (1970 - 1975)
Eletto il 23 Settembre 1970.
In carica fino al 1 Agosto 1975.

II LEGISLATURA (1975 - 1980)
Eletto il 29 marzo 1976.
In carica fino al 4 agosto 1977.

Roberto Palleschi è nato a Roma il 9 settembre 1925 e si laurea alla Sapienza in Economia e Commercio nel marzo 1952.

Dal 1960 al 1964 è Consigliere Comunale di Roma dove, come capogruppo, si spende nella realizzazione dell'incontro tra cattolici e riformisti dando nuovo corso alla politica locale e nazionale.

Viene eletto deputato nel 1963, nel 1968 si dimette per condurre la battaglia della nascita dell'autonomia regionale dallo Stato centralista.

Diventa Presidente del Consiglio Regionale del Lazio nel 1970, e partecipa attivamente alla vita politica e alla gestione del nuovo organismo con dedizione e passione.

Dimessosi dal Consiglio Regionale, diviene di nuovo Deputato al Parlamento Italiano, dove ricopre il ruolo di Sottosegretario al Commercio con l'Estero e gli Affari Esteri, nei Governi Cossiga, Spadolini e Forlani.

Ufficialmente chiusa l'attività pubblica nel 1983, Roberto Palleschi continua a coltivare la sua passione per la politica e la cultura, dedicandosi a tempo pieno alla scrittura e alla pubblicazione di numerosi interventi, mostrando di essere un valente e originale editorialista.

Muore a Roma il 30 settembre 2009.



Legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1

Istituzione tributi propri della Regione Lazio

La legge istituisce i tributi di competenza regionale e ne disciplina le modalità di accertamento, liquidazione e riscossione. I tributi regionali istituiti con tale provvedimento legislativo, espressamente elencati nell'articolo della legge, sono: l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile; le tasse sulle concessioni regionali; la tassa di circolazione; la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Specifiche previsioni sono riservate ai ricorsi ed alle sanzioni.

Questa legge, sebbene modificata in più parti, costituisce uno dei testi base in materia e rappresenta la prima legge regionale, approvata dal Consiglio regionale, presieduto da Roberto Palleschi, nella seduta del 7 dicembre 1971 e promulgata il 28 dicembre 1971 da Girolamo Mechelli, primo presidente della Giunta regionale.



Legge regionale 5 maggio 1972 n. 3

Personale in servizio alla Regione per la prima costituzione degli uffici

La legge, composta da un articolo unico, prevede l'inquadramento, su richiesta, nel ruolo regionale del personale già in servizio presso la Regione.

La legge rinvia ad un successivo passaggio normativo la disciplina sia dell'ordinamento degli uffici, sia dello stato giuridico che del trattamento economico del personale.

Rappresenta il primo atto normativo con il quale la Regione interviene nella complessa materia del personale e dell'ordinamento degli uffici.

Dalla lettura del testo risulta che nella fase di costituzione dell'ente Regione il personale confluito nel ruolo regionale era di diversa provenienza: parte dall'amministrazione centrale dello Stato, parte dall'amministrazione degli enti locali e parte dagli enti disciolti.



Legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13

Costituzione della FILAS-S.p.A. Finanziaria Laziale di Sviluppo

La legge promuove la costituzione della società per azioni FILAS, quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale e dello sviluppo socio-economico e territoriale della Regione.

La FILAS presta assistenza tecnica, finanziaria ed organizzativa alle imprese cui partecipa; promuove ed attua iniziative per la costituzione ed il potenziamento di aree attrezzate per insediamenti economici in conformità alle indicazioni della pianificazione territoriale; gestisce fondi speciali finalizzati sia all'assistenza tecnica, finanziaria ed organizzativa alle piccole e medie imprese del Lazio, sia alla prestazione di garanzie ad imprese della regione, sia alla realizzazione di iniziative pilota, sia alla prestazione di consulenze e servizi di mercato.

Organi della FILAS sono l'Assemblea; il Consiglio di amministrazione; il Comitato esecutivo; il Presidente ed il Collegio dei sindaci.

La Regione detiene la maggioranza assoluta delle azioni della società, alla quale possono partecipare, altresì, istituti di credito di diritto pubblico, enti e società pubbliche.

La normativa regionale concernente la FILAS ha subito nel corso degli anni diverse modifiche che hanno reso necessario riordinare l'intera materia in un Testo Unico, la legge regionale 10 febbraio 1995, n. 4. D'altro canto occorre rilevare che l'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 ha disposto la messa in liquidazione della FILAS, promuovendo la costituzione dell' "Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A."



Legge regionale 25 novembre 1976, n. 58

Istituzione della Consulta femminile regionale

La legge istituisce la Consulta femminile regionale avente la finalità di promuovere tutte le iniziative ed attività tese a realizzare il principio costituzionale di uguaglianza fra uomini e donne, e ad individuare e rimuovere gli ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalità della donna e la sua effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale.

A tal fine la Consulta promuove tra l'altro, iniziative per l'attuazione dei programmi delle leggi concernenti la condizione femminile, indagini conoscitive per consentire un pieno inserimento della donna nella vita sociale, civile, economica e politica, nonché segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna.

La prima legislatura del Consiglio

La prima legislatura rappresenta una fase significativa ed importante della storia della Regione. È il momento d'avvio dell'istituzione che vede la Regione impegnata nelle diverse materie di propria competenza. Tra queste la sanità riveste un ruolo primario, anche in considerazione della rilevanza che la tutela della salute assume per la collettività. In tal senso si colloca la **legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15 "Norme per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera"**, con la quale la Regione disciplina le modalità di erogazione gratuita dell'assistenza ospedaliera. Interventi normativi investono anche gli altri settori, con particolare attenzione a quelli

La Regione sente la Consulta quando sono in discussione programmi e provvedimenti legislativi che hanno rilevanza per la condizione femminile. Le componenti della Consulta, elette dal Consiglio regionale su designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti femminili, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura.



Legge regionale 12 aprile 1977, n. 15

Norme in materia di bilancio e contabilità nella Regione Lazio

La legge, testo base in materia, prevede che il bilancio di previsione della Regione, costituito dal bilancio annuale e da quello pluriennale, sia approvato con legge dal Consiglio su proposta della Giunta regionale. Il bilancio annuale, formulato in termini di competenza e di cassa, comprende lo stato di previsione dell'entrata, lo stato di previsione della spesa ed il quadro generale riassuntivo; il bilancio pluriennale in-



produttivi. Rientrano in quest'ambito provvedimenti di carattere settoriale, quali, tra l'altro, la **legge regionale 25 maggio 1974, n. 25 "Interventi in agricoltura"**; la **legge regionale 17 settembre 1974, n. 50 "Interventi per lo sviluppo del settore forestale"** e la **legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28 "Interventi per la zootec-**

nia". L'acquisizione di risorse umane e strumentali caratterizza questa legislatura costitutiva dell'ente Regione; di qui diversi provvedimenti in materia di organizzazione degli uffici e di personale volti a dare un assetto unitario ed omogeneo al personale proveniente dall'amministrazione centrale o locale e confluito poi nel ruolo regionale.



Il nuovo regolamento interno del 16 maggio 1973

Sotto la presidenza di Roberto Palleschi il Consiglio regionale si è dotato anche di un organico regolamento attraverso la Deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973 n. 198, che ha revocato la deliberazione n. 4 del 23 luglio 1970 (primo regolamento).

Il regolamento approvato, pubblicato sul B.U.R. 16 luglio 1973 n. 18, organizza la materia in tre Titoli: Titolo I - Organizzazione e funzionamento del Consiglio; Titolo II - *Iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio*; Titolo III - *Procedure particolari, procedure di indirizzo e controllo, di informazione e partecipazione*.

dica per ciascuno degli anni cui si riferisce, le risorse che si prevede di acquisire e la relativa utilizzazione per il finanziamento dei progetti operativi, nell'ambito dei settori prioritari di intervento. Il bilancio pluriennale è la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali.

I bilanci di previsione degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono allegati al bilancio della Regione e sono approvati dal Consiglio regionale. Nessuna variazione al bilancio può essere adottata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio annuale si riferisce. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale approva con legge l'assetto del bilancio, mediante il quale provvede alle variazioni che si ritengono opportune, anche al fine di adeguare gli stanziamenti delle quote di spesa annuale alle effettive esigenze. È riconosciuta al Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia funzionale sancita dallo Statuto, un proprio bilancio la cui formazione, gestione e rendicontazione sono disciplinate dal regolamento interno.

La legge afferma, altresì, l'annualità, l'universalità e l'integrità del bilancio nel rispetto del dettato costituzionale ed in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Accanto alle previsioni relative alla struttura del bilancio rientrano nell'oggetto della legge la gestione dello stesso, sia per quanto concerne l'entrate che le spese, l'esercizio provvisorio, i residui attivi e passivi, la disciplina del rendiconto.

